

Avv. prof. Carlo Rienzi
Viale delle Milizie n. 9 – 00192 ROMA
Tel.: 06/37353065 -066 – Fax: 06/37353067
Pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org – Mail: segreteria@studiorienzi.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE III BIS - R.G.N. 6482/2019

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER i sig.ri di seguito indicati: **Francesco Arcudi, Eva Biotto, Gabriele Calcagno, Gianluigi Carbone, Veronica Cavicchi, Pasqualino Epifanio, Loredana Faidutti, Giancarlo Falzoni, Barbara Fraticelli, Giovanni Antonio Addis, Barbara Landi, Gianluca Longo, Livio Lucia, Alfredo Marino, Rita Martani, Marco Marziali, Simona Menchetti, Alessandra Mengoli, Angela Scialpi, Sara Urso, Annalisa Zantedeschi**, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te p.t.; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del legale rapp.te p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

- Sig. **ERBY SABRINA**, in qualità di candidato ammesso alla prova orale, residente in Viale Guglielmo Marconi 81, 09131 Cagliari;
- Sig. **FOLLIERI RUGGERO**, in qualità di candidato ammesso alla prova orale, residente in Via Cassitto 11, 71036 Lucera (FG);
- Avv. **CLAUDIA NOTARO**, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno, con studio in Palermo, Via A. La Marmora, 71, P.E.C.:a.benigno@pec.avvbenigno.eu;

E NEI CONFRONTI DI

- Sig. **ARMANDINI MAURIZIO**, nato il 04/07/1958 a San Benedetto del Tronto (AP), CF RMNRMZ58L04H769O, residente in Cupramarittima (AP) via San Michele n. 46, collocatosi in posizione utile in graduatoria, con punteggio pari a 163,5;
- Sig. **ARU MARIA GABRIELLA**, nata il 24/03/1967 a Villacidro (CA), CF RAUMGB67C64L924H, residente in Villacidro (VS) via Roma n. 217, collocatosi in posizione utile in graduatoria, con punteggio pari a 192;

e di tutti i docenti, di tutti gli Ambiti Territoriali italiani, che sono risultati inseriti nella graduatoria generale di merito, approvata con DM n. 1205 del 1 agosto 2019, del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017,

PER L'ANNULLAMENTO

- **del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12/08/2021** con cui è stata disposta una nuova rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con DDG 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificata con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020 **e dell'allegata graduatoria generale di merito come risultante dalle rettifiche appena indicate, e tutte le successive rettifiche che dovessero essere emanate alla graduatoria finale;**

- nonchè di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, conseguenti e, comunque, connessi.

PREMESSO CHE

- Con ricorso notificato lo scorso 24 maggio 2019 i sigg.ri in epigrafe indicati, premesso di aver partecipato al corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 e di aver

appreso, in data 27 marzo 2019, di non aver superato la prova scritta svoltasi - all'insegna di una serie di gravi irregolarità - in data 18 ottobre 2018, adivano l'intestato TAR del Lazio al fine di ottenere l'annullamento previa sospensiva dell'efficacia dei seguenti atti: **Decreto del MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il Personale scolastico – prot. n. 395 del 27/03/2019** con cui è stato pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale di cui all'art. 9 del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; *in parte qua*, **D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui autorizzerebbe l'interpretazione seguita dal MIUR per sostenere la decisione di non ammissione dei ricorrenti; *in parte qua*, **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 agosto 2017, n. 138**, recante *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, nella parte in cui autorizzerebbe l'interpretazione seguita dal MIUR per sostenere la decisione di non ammissione dei ricorrenti; **provvedimento prot. n. 17907 del 17.10.2018 del M.I.U.R.**, con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, nonché ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, la **comunicazione pubblicata sulla G.U. 4° Serie Speciale – n. 89 del 9/11/2018**, di *“Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna”* e successive note/comunicazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso in data 13/12/2018, limitatamente ai candidati della Regione Sardegna, ivi compreso il Decreto Direttoriale prot. n. 1259 del 23 novembre 2017; **Avviso prot. n. 41127 del 18/09/2018** recante *“Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata”*; **nota del 12/10/2018** recante

Istruzioni operative prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 11, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017; **Quadri di riferimento della prova scritta**, pubblicati, rispettivamente, in data 17/10/2018 per la prova scritta del 18/10/2018 ed in data 12/12/2018 per la prova scritta del 13/12/2018; **Avviso prot. n. 18824 pubblicato in data 19/04/2019** recante: "Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati"; **schede di valutazione, griglie di valutazione compilate dalla commissione** e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalla commissione per la correzione degli elaborati dei ricorrenti relativi alla prova scritta svoltasi lo scorso 18 ottobre 2018; **griglie e verbali relativi alle operazioni di correzione degli elaborati dei ricorrenti, verbali d'aula relativi alle prove scritte dei ricorrenti svolte lo scorso 18 ottobre 2018, verbali di trasmissione dei risultati della prova scritta al Ministero e al CINECA, verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento della prova ai ricorrenti; tutti gli atti e/o i documenti contenenti le informazioni riguardanti l'applicativo del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta** presso le diverse sedi, nonché più in generale il funzionamento del software; **avvisi di convocazione alle prove orali** del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, **con i relativi calendari pubblicati lo scorso 29/04/2019, e relative rettifiche**, nella parte in cui vengono individuati i concorrenti che hanno superato le prove scritte e hanno avuto quindi accesso alla prova orale, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti.

- Per la discussione della domanda cautelare veniva fissata la camera di consiglio del 2 luglio 2019, in esito alla quale, con ordinanza n. 8915/19, il Collegio disponeva la integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e della stessa ordinanza, nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso. Per la discussione nel merito del ricorso veniva fissata la udienza pubblica dell'8 giugno 2020.

- *Medio tempore*, Questa stessa Sezione del Tar del Lazio pubblicava la **sentenza breve n. 8670/2019** che disponeva l'accoglimento di analogo ricorso (contraddistinto dal n.R.G. 6235/19), riconoscendo **"la fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione"**.

- La suddetta sentenza veniva impugnata dinanzi al **Consiglio di Stato** che, con **sentenza n. 396 del 12/01/2021**, accoglieva l'appello rilevando in sintesi quanto segue: " (...) Ebbene, applicando le sopra enunciate coordinate ermeneutiche alla fattispecie sub iudice, deve escludersi la sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità viziante la legittimità dell'operato della commissione in seduta plenaria in data 25 gennaio 2019, in quanto: - in difetto di elementi concreti e circostanziati di segno contrario - nella specie né allegati né tanto meno provati -, nel caso di specie non è ravvisabile alcun pericolo, neppure remoto, di incidenza sul neutrale svolgimento del concorso e, in particolare sull'operato della commissione in seduta plenaria con la partecipazione di oltre 100 componenti, per il solo effetto della titolarità della carica di sindaco in un comune con meno di 5.000 abitanti - per giunta, eletto su una locale lista civica priva di collegamento con un partito politico nazionale (v. relazione del 18 giugno 2019, prodotta dalla difesa erariale) - considerato che si tratta di concorso gestito a livello nazionale, nel quale le sotto-commissioni sono state chiamate a valutare gli elaborati di candidati provenienti da tutta Italia, assegnati secondo un criterio casuale alle varie sotto-commissioni; (...)".

- Per la discussione della causa veniva fissata l'udienza pubblica del 9 febbraio 2021 in esito alla quale, con ordinanza n. 2875/21, il Collegio rilevava l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per la mancata impugnazione della graduatoria di rettifica pubblicata con Decreto n. 986 del 6 agosto 2020 con cui è stato rivalutato il punteggio di alcune posizioni e rinviata la causa all'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

- La suddetta rettifica veniva prontamente impugnata con motivi aggiunti e, all'udienza del 14 dicembre u.s., la causa veniva cancellata dal ruolo per la proposizione di motivi aggiunti avverso l'ultima rettifica della graduatoria, oggetto della presente impugnativa.

Nella stessa sede il Presidente del Collegio invitava l'Amministrazione a depositare una relazione sulle modalità di pubblicazione di ciascuna rettifica della graduatoria definitiva del Concorso.

Ma il Ministero ad oggi non ha mai ottemperato a tale invito.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Preliminarmente si insiste nel rilevare che tutte le rettifiche alla graduatoria definitiva ad oggi decretate dal Ministero resistente sono state pubblicate solo sul sito web dell'Amministrazione e non sono state rese note in alcun altro modo agli odierni ricorrenti.

Ebbene, secondo il dominante indirizzo giurisprudenziale, “la circostanza che la graduatoria definitiva sia stata pubblicata sul sito (...) non può fondare una presunzione legale di conoscenza della medesima, in mancanza di una fonte di legge che attribuisca valore ufficiale a tale forma di pubblicazione. Infatti, in base all’art. 41 c.p.a., perché operi la conoscenza legale occorre che la pubblicazione sia “prevista dalla legge o in base alla legge” (cfr. in tal senso, per tutte: C.d.S. 11/7/2014 n. 3604, 4/7/2011 n. 4000; C.d.S. n. 2757 dell’8/05/2018, TAR Lazio, n. 7090 del 01/09/2011 e TAR Toscana n. 1422/2015, secondo cui: “La mera pubblicazione di un provvedimento su un sito telematico dell’amministrazione non è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto, in quanto l’inserimento su un sito internet dei provvedimenti amministrativi (ad esempio la graduatoria concorsuale dei vincitori...) non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi”.

Ma appunto la legge non ha previsto in alcun modo che nel concorso in esame la pubblicazione sul web potesse supplire alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti del concorso.

Pertanto si chiede formalmente la rimessione in termini per l’atto di motivi aggiunti notificato da parte ricorrente avverso le ultime rettifiche alla graduatoria definitiva tardivamente conosciute.

Ciò posto, in questa sede si impugnano i sopravvenuti atti della procedura concorsuale oggetto del presente giudizio, reiterando al riguardo le motivazioni già espresse nei precedenti scritti difensivi.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 11, 12 E 13 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL’ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Deve anzitutto rilevarsi che la illegittimità dei provvedimenti impugnati deriva in primis dalla decisione del MIUR di far svolgere le prove scritte in due date diverse: il 18 ottobre e il 13 dicembre 2018, anziché di rinviare la prova del 18 ottobre per tutti i candidati, così da assicurare la trasparenza e la parità di trattamento che dovrebbero essere sempre garantite in un pubblico concorso.

Al riguardo, peraltro, lo stesso art. 8 del Bando - *lex specialis* - prevedeva che: “(...) La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal

Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. (...) Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti". Dunque, lo stesso bando prevedeva che, laddove non fosse possibile – come di fatto è stato nel caso di specie – assicurare l'unicità della prova nella stessa data, si dovesse disporre il rinvio della prova e non – come invece è stato fatto – limitarne il rinvio ad alcuni soltanto dei candidati (nella specie i candidati della Regione Sardegna).

Del resto, è chiaro che disporre il rinvio della prova per alcuni soltanto dei candidati altera tutto il sistema del concorso, facendo venir meno la parità di trattamento tra i concorrenti, anche considerando che coloro che hanno potuto svolgere la prova a qualche mese di distanza:

- 1) hanno avuto più tempo per studiare e prepararsi;
- 2) avendo avuto già conoscenza dei cdd. quadri di riferimento per lo svolgimento della prova (pubblicati il 17 ottobre 2018), recanti la tipologia dei quesiti che sarebbero stati posti, hanno potuto testare quali erano nello specifico gli argomenti e le modalità di formulazione delle domande, nonché la loro complessità e, dunque, hanno potuto saggiare in anticipo il tipo di prova che sarebbe stato loro sottoposto.

Tale evenienza integra senza ombra di dubbio una causa di annullamento dell'intera procedura concorsuale.

Al riguardo, il DPR 487/94 recante il "Regolamento sulle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" dispone all'art.11, comma 4, che: "All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro.....", mentre nel caso che ci occupa, come si è visto, non solo non c'è stata concomitanza nell'espletamento delle prove su piano nazionale, ma addirittura tale indefettibile requisito, finalizzato a garantire l'accesso al lavoro a parità di condizioni, è venuto del tutto meno per i candidati di un'intera regione, sic!

E' dunque venuta meno la garanzia del rispetto del buon andamento e della imparzialità, che invece dovrebbero sempre ispirare l'attività amministrativa (cfr. l'art. 1 del DPR 487/94: "Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento", ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali" e l'art.35 del D.lgs. 165/01: "Le

procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali").

Si consideri, ancora, che ogni sede ha iniziato la prova selettiva ad un orario diverso dall'altra, con scarto anche di alcune ore, così che molti hanno avuto la possibilità di conoscere in anticipo le domande e le relative risposte prima e durante lo svolgimento della prova, che pertanto non si è svolta in condizioni di parità tra tutti i candidati (per gli orari di apertura delle prove si rimanda ai verbali acquisiti in sede di accesso agli atti).

Ne è risultato violato, in definitiva, anche il principio dell'anonimato della prova, anche considerando che le postazioni dei pc non erano assolutamente idonee a garantirlo, e che le prove scritte erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti.

Al riguardo, anche da ultimo, con **sentenza n. 5571 del 28/09/2018**, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi come segue: "non occorre accertare se a seguito della violazione dell'obbligo di chiudere la busta contenete le generalità del candidato si sia in concreto sviata la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell'avverarsi di tale evenienza. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce, infatti, il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

D'altra parte, l'eventuale violazione di tale principio da parte della Commissione di concorso avrebbe comportato una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio della procedura derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza

necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 26 del 2013)".

Ebbene, tali gravissimi vizi sono tali da inficiare tutta la procedura concorsuale di cui trattasi, con onere per la P.A. di provvedere ad un nuovo espletamento della stessa.

Ed infatti, è interesse dei ricorrenti avere la certezza che lo svolgimento della selezione sia improntato a principi di equità e giustizia, buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza, tutti principi che si pongono alla base dell'accesso all'impiego pubblico, al fine di garantire la partecipazione alla selezione a condizioni di parità con gli altri concorrenti.

Sussistono pertanto le condizioni per disporre, ai sensi dell'art. 34 lettera e) del codice del processo amministrativo, **la ripetizione della correzione e valutazione degli elaborati della prova scritta dei ricorrenti** unitamente a quelli di almeno altri dieci candidati che hanno preso parte alla stessa sessione abilitante, selezionati senza distinzioni fra coloro che hanno superato la prova e coloro che non l'hanno superata, ad opera di una commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il giudizio oggetto di ricorso (cfr. in tal senso **TAR Abruzzo, 18/10/2018, n. 392**).

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 11, 12 E 13 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Quanto alle disfunzioni del software segnalate e, più in generale, alla strutturazione della prova computerizzata, va sin da ora precisato che nel caso degli odierni ricorrenti, che hanno riscontrato tutti i suddetti problemi (come è possibile evincere dalle loro stesse autodichiarazioni in atti), **i Presidenti di commissione non hanno voluto procedere alla verbalizzazione delle segnalate disfunzioni** e questo ha penalizzato ancor di più la loro posizione.

Entrando nel dettaglio, se è vero che prima della prova il MIUR aveva messo a disposizione dei candidati dettagliate istruzioni per il suo svolgimento, è altrettanto vero e provato che, nella realtà dei fatti, **tali modalità sono risultate, per un verso, diverse da quelle rappresentate e, per altro verso, talmente illogiche e tortuose da rendere di fatto estremamente difficoltoso lo svolgimento della prova.**

Ed infatti, è stato riscontrato che:

- 1) pur digitando correttamente i tasti nell'ordine indicato dal Ministero, i ricorrenti non riuscivano mai a ritornare alla schermata precedente per controllare o rileggere la propria risposta;
- 2) la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava premere il tasto CONFERMA E PROCEDI. Sistema che permetteva l'accesso ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva". Ed infatti, secondo l'accezione del comune gergo informatico, il termine "salva" equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Ed invece tale specifica funzione non era presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta.
- 3) Per tornare indietro, occorreva selezionare tra due tasti "SI" o "NO", che comparivano a seguito di una domanda: "Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente". Anche questa è a dir poco un'anomalia!
- 4) Non era possibile utilizzare la funzione "copia-incolla" né quella "taglia-incolla", il che ha reso non poco disagiata la scrittura delle risposte, anche considerando lo scarso tempo a disposizione.
- 5) Nel corso della prova i ricorrenti, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli items fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti "vuoti". In alcuni casi tale condizione si è verificata in prossimità dello scadere del tempo, comportando la impossibilità di riscrivere i testi.
- 6) Il tasto "conferma e procedi" non è risultato più abilitato durante gli ultimi secondi del tempo rimasto prima della conclusione della prova, con la conseguenza che non è stato possibile per buona parte degli odierni ricorrenti il salvataggio di quanto elaborato, non essendo peraltro presente alcuna opzione sul video che consentisse di convalidare definitivamente quanto scritto in precedenza, e non ancora confermato.

Orbene, non ha avuto senso inserire la funzione "CONFERMA E PROCEDI" dopo l'ultima domanda in quanto, se il sistema non consentiva di tornare indietro e non vi era nessun'altra domanda dopo l'ultima, la funzionalità "procedi" era del tutto inutile.

Difatti, in più casi i ricorrenti hanno proceduto alla risoluzione dei quesiti ed alle risposte e, dopo aver confermato la risposta, non hanno trovato il testo salvato all'interno del file generato dal software.

In altri casi, dopo aver confermato una risposta, e volendo aprire una precedente risposta data, hanno riscontrato che la risposta precedente era scomparsa dallo schermo e non era stata correttamente confermata, così come richiesto dal candidato mediante il comando posto sul *monitor*. Pertanto, risulta evidente che la scomparsa di quanto elaborato ha gravemente penalizzato gli odierni ricorrenti, i quali si sono visti costretti a riscrivere nuovamente il testo della risposta, perdendo del tempo prezioso da poter dedicare alle risposte successive.

Si consideri peraltro che durante la prova non era possibile consultare le regole d'uso per l'esecuzione del compito.

La gravità di siffatti accadimenti inducono dunque a chiedere l'annullamento e la ripetizione della prova sostenuta dagli odierni ricorrenti.

In tal senso, è utile richiamare la sentenza di questo Ecc.mo Tar Lazio n. 2513 del 16/02/2017 che - proprio con riferimento ad una procedura concorsuale del tutto analoga a quella oggetto di impugnativa nel caso di specie, nell'ambito della quale si contestava l'utilizzo di un "*sistema computerizzato che forniva una schermata di istruzioni per l'utilizzo del software, da poter leggere in soli tre minuti, secondo la quale, in sintesi, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo era necessario digitare il pulsante "conferma e procedi", potendo tornare alle risposte precedenti attraverso la funzione riepilogo e cancellare quelle eventualmente ritenute errate mediante il pulsante "cancella risposta"; dopo di che si avvertiva che una volta spirato il tempo concesso, il candidato dovesse attendere l'intervento dell'operatore per la conclusione della prova*" e, nello specifico, il fatto che, "*dopo aver letto tutte le domande e fornito le relative risposte, dal riepilogo [il ricorrente] veniva edotto che mancava la risposta ai quesiti n. 2 e 4 ma che, non avendo tempo sufficiente, decideva di rispondere solo al quesito n. 2, articolando un testo di otto - dieci righe e poi restando inerte in attesa dell'intervento dell'addetto alla chiusura delle operazioni. Successivamente veniva a conoscenza dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato online in allegato ad una nota del MIUR il 24.6.2016, elenco nel quale tuttavia non figurava il suo nominativo. A seguito di istanza di accesso agli atti esitata il 26.8.2016, apprendeva (...)che l'ultimo quesito che aveva affrontato, il n. 2, era rimasto senza risposta, non essendo stata quella da lui elaborata, memorizzata dal sistema*" - ha così concluso:

*"Ad avviso del Collegio **gli illustrati profili di doglianza colgono nel segno e vanno pertanto accolti.***

Invero, le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di

cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento.

Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”.

Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico.

SIFFATTO SPECIFICO TERMINE, CORRELATO AD ALTRETTANTO SPECIFICA FUNZIONE, NON ERA INVECE PRESENTE nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta.

Tanto più che SI APPALESA OLTRETUTTO IMPROPRIO FAR RIFERIMENTO AD UNA FUNZIONE E AL RELATIVO PULSANTE “CONFERMA E PROCEDI”, RELATIVAMENTE ALL’ULTIMA RISPOSTA DELL’ELABORATO, OVE NON VI È ALCUNA ALTRA DOMANDA SUCCESSIVA ALLA QUALE DOVER PROCEDERE. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque,

a parere del Collegio il sistema informatico AVREBBE DOVUTO CONTENERE LA FUNZIONE DI SALVATAGGIO AUTOMATICO, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a

cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio.

Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. Cipriani alla prova orale.”.

4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 11, 12 E 13 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL’ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA’, TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Come detto sopra, ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono conformarsi, tra gli altri, ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento delle prove che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

In tale direzione, è stata emanata la **Direttiva n. 3/2018** del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione che, proprio al fine di dettare alle PP.AA. delle linee guida uniformi sulle procedure concorsuali, con specifico riferimento alle prove di esame, ha chiarito quanto segue: "Le materie delle prove di esame devono ragionevolmente corrispondere al profilo messo a concorso e alle competenze dei relativi uffici.

Le prove possono essere teoriche o pratiche, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Le une e le altre, peraltro, devono essere costruite su tracce o quesiti di tipo problematico. Infatti, le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di valutare al meglio le attitudini del candidato. Ciò vale anche per le procedure volte a selezionare funzionari chiamati a svolgere compiti di tipo tecnico o giuridico che devono essere improntate a valutare, oltre che le conoscenze, anche le capacità applicative.

La prova teorica non consiste solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. La prova teorica di diritto amministrativo, per esempio, serve a verificare non solo la conoscenza delle nozioni generali, ma anche la capacità di individuare quali di esse siano rilevanti nei diversi contesti. Di conseguenza, la prova teorica non deve necessariamente essere un tema (su un argomento generale o sull'applicazione di una nozione generale a un settore specifico), potendo ben essere, per esempio, una composizione a partire da uno o più documenti forniti al candidato". Orbene, la prova scritta somministrata agli odierni ricorrenti non ha rispettato alcuno dei suddetti criteri. Ed infatti, come risulta dai documenti allegati:

- A) I quesiti formulati non sono stati indirizzati a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico;**

- B) La prova non ha consentito di valutare al meglio le attitudini dei candidati e, soprattutto, le relative capacità applicative;
- C) In particolare i brani della prova in lingua straniera sono risultati eccessivamente lunghi e non adeguati al tipo di concorso e alle condizioni di svolgimento della prova stessa, peraltro a tutto vantaggio dei docenti di lingua straniera.

5. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 11, 12 E 13 DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL'ART. 35, D.LGS. 165/2001. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', TRASPARENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.

Quanto, ancora, alle griglie di valutazione utilizzate dalle commissioni, esse si presentano come una generica e superficiale spiegazione delle votazioni numeriche attribuite, che non può di certo guidare il processo valutativo per arrivare ad assegnare quello specifico voto.

Orbene, l'obbligo di motivazione del giudizio dato al compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche dai principi costituzionali e comunitari della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base ai quali deve essere possibile la ricostruzione ex post dell'iter logico seguito dai giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato.

Al candidato viene così assicurato il diritto di conoscere gli eventuali errori o le irregolarità in cui la commissione può incorrere, in maniera tale da poter valutare la possibilità di esperire un'azione giurisdizionale.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali (o idoneative), ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Ma v'è di più. Gli elaborati corretti non recano un segno, un'osservazione, una motivazione al voto attribuito **né alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico** (peraltro neppure scritto in calce al singolo elaborato), *"risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente"* (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 1384/2015).

A questo riguardo, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che: “è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica”, ed ancora che “in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio(...). È quanto desumibile in primo luogo dall’ineludibile principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi.” (cfr. C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2003).

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, “al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione» (cfr. C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331). Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: “la mera sottolineatura dei brani censurati o l’indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall’elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici” (cfr. C.d.S., sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; C.d.S., sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Ad esempio, con riferimento all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, al comma 5 dell’art. 46 della L. n. 247 del 31 dicembre 2012, è stato specificato che: “La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”.

Analogamente, anche l’art. 11 comma 5 del d.lgs. n. 166 del 2006, relativo al concorso notarile, in merito alle prove scritte stabilisce espressamente che: “il giudizio di non idoneità è motivato”, mentre “nel giudizio di idoneità il punteggio numerico vale motivazione”.

Secondo il Tar Lombardia, 29 maggio 2008, n. 1893, la norma citata sarebbe, infatti, espressione di un principio generale dell’ordinamento che impone una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico in caso di valutazione di insufficienza della prova scritta e, pertanto, non

costituisce un'eccezione, in quanto, se così fosse, non si comprenderebbe perché ai candidati partecipanti al concorso notarile dovrebbe essere prestata più attenzione rispetto ai candidati partecipanti ad altri concorsi o ad esami di abilitazione.

Infine, non nuoce rilevare che gran parte dei ricorrenti che hanno sostenuto la prova ha riportato una **votazione finale prossima alla sufficienza**, di cui però la Commissione valutatrice non ha dato alcun conto, non fornendo alcuna motivazione sottesa al giudizio di bocciatura e limitandosi ad una mera sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun quesito.

Occorre ricordare sul punto l'orientamento giurisprudenziale che in più occasioni ha stabilito che se il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente è da reputarsi "*prossimo alla sufficienza*", si impone una **esplicazione fraseologica del punteggio numerico** assegnato agli elaborati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 7 novembre 2014 n. 1861; ord. 6 novembre 2014 n. 1838).

Ebbene, pur essendo il giudizio della commissione qualificabile come tecnico discrezionale, "**lo stesso può essere oggetto di indagine da parte del G.A., qualora siano ravvisabili – come nel caso di specie – estremi di palese illogicità o irragionevolezza**" (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 04 settembre 2014 n. 1387)

Per le ragioni fin qui esposte, **si ritiene pertanto che i provvedimenti impugnati debbano essere annullati nella parte in cui precludono l'ammissione dei ricorrenti alle successive fasi del concorso e, contestualmente, che venga disposto il rinnovo del procedimento di correzione degli elaborati e/o l'indizione di apposite sezioni suppletive per lo svolgimento delle prove orali.**

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL COLLEGIO PERFETTO NEI CONCORSI PUBBLICI.

Come premesso in fatto, nel disporre l'annullamento in toto della intera procedura concorsuale con la **sentenza breve n. 8670/2019**, Questo ill.mo TAR del Lazio ha fondato il proprio ragionamento sul presupposto che: "**la situazione di incompatibilità** [in cui versavano alcuni membri della commissione, riunitasi nella **seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 a composizione allargata**, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, **per decidere i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi**] **è idonea a vulnerare non soltanto l'attività valutazionale di correzione degli elaborati ma a monte anche quella prodromica e preliminare di elaborazione dei criteri**, atteso che **ove al collegio prendano parte soggetti che abbiano tenuto corsi di preparazione al concorso per cui è causa, non può escludersi che i predetti criteri o**

indicatori siano stati elaborati in considerazione del contenuto di siffatti corsi, delle relative metodologie e dei livelli di apprendimento conseguiti dai discenti. Ration per cui ne risulta minata la imparzialità ed equanimità di giudizio che deve per Costituzione informare l'attività di un organismo valutatore in diretta derivazione dei canoni di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione".

Ebbene, tale decisione appare pienamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema.

Ed infatti, la giurisprudenza, in via assolutamente pacifica, ha fatto proprio il principio in forza del quale le commissioni giudicatrici di un pubblico concorso sono collegium perfectum e devono quindi operare nella totalità dei propri componenti allorché compiano attività valutativa discrezionale che può dispiegarsi nelle seguenti direzioni: a) valutazione degli elaborati e o dei titoli presentati dai candidati; b) valutazione delle tracce ovvero della bontà dei quesiti sottoposti, specie laddove taluni di essi siano stati oggetto di contestazioni; c) predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione.

E' stato al riguardo precisato che: "In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio" (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015 n. 5137).

Altra giurisprudenza ha, più in generale, chiarito che "In tema di composizione della commissione valutatrice di un concorso pubblico, il principio del collegio perfetto (e dunque della necessaria presenza di tutti i membri) concerne solo l'attività valutativa e deliberativa svolta dai componenti con poteri decisionali." (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 18 novembre 2014 n. 2915), ed ancora che: "Nelle gare pubbliche la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui essa svolga un'attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare come collegio perfetto quando è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali c'è l'esigenza che tutti i suoi componenti

offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti" (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 13 giugno 2013 n. 713).

Questi principi sono stati sposati da Questo Supremo Consesso anche in sede consultiva, che ha enunciato la medesima regola della natura perfetta del collegio allorché la commissione svolga attività rilevanti, quali appunto quelle svolte nel caso di specie, ossia la predisposizione dei criteri e delle griglie di valutazione, così precisando: *"In sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento. La regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso; le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi."* (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 luglio 2011 n. 1286).

Ci sia infine permesso di fare riferimento ad un caso molto particolare, peraltro seguito dal sottoscritto difensore, che ha visto come protagonista la professoressa Maria Giuseppina Eboli (la quale nel lontano 1990 avviò una battaglia legale, durata oltre 20 anni e di recente conclusasi con due sentenze del Consiglio di Stato - l'ultima delle quali è del mese di giugno 2019 - per ottenere l'annullamento degli atti del concorso a trentacinque posti di professore associato del raggruppamento disciplinare «economico estimativo GO10», indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1990, per avere fatto parte della Commissione giudicatrice un componente incompatibile per avere già partecipato ai lavori del concorso relativo al gruppo «258 economico estimativo GO10» nel 1984).

Ebbene, in quel caso il Tar del Lazio, con sentenza 28 ottobre 1999 n. 3178, aveva annullato l'atto di nomina della commissione, proprio per aver ritenuto la incompatibilità di uno dei membri della commissione, e tale pronuncia è stata confermata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. 315 del 2006 (Pres. Mario Egidio Schinaia, Rel. Giuseppe Romeo), ha sancito il seguente principio di diritto: "La giurisprudenza, come sottolineato dal TAR, è particolarmente rigorosa in tema di incompatibilità non per legittimare il sospetto qualunquistico che l'esito di operazioni concorsuali sia dovuto a considerazioni estranee all'effettivo merito dei candidati, quanto perché assume a criterio di valutazione circostanze oggettive, come la presenza di un soggetto incompatibile in un organo

collegiale, le quali consentono di affermare che la determinazione amministrativa poteva, in astratto, essere diversa da quella assunta. Un giudizio in questo senso deve poter prescindere dalla valutazione dell'apporto che in concreto il soggetto incompatibile ha dato nella fase deliberativa, dal momento che le possibili influenze e interferenze tra le valutazioni individuali rimangono circoscritte nell'interiorità di ogni singolo componente dell'organo collegiale".

Si chiede pertanto di voler dare seguito ai predetti principi nel caso di specie ove, come risulta pacifico e non contestato, le individuate incompatibilità hanno interessato alcuni componenti della commissione del concorso chiamati a decidere i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi e, dunque, a svolgere una attività decisionale di primaria importanza, per la quale la regola del collegio perfetto non tollera deroghe.

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, DEL DM 138/2017. INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI DOTT.SSE BUSCETI, DAVOLI E DOTT. MARCUCCI.

Nel merito, poi, delle rilevate incompatibilità, si osservi quanto segue.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 - Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - i presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, **ricoprire cariche politiche** e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; **ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;**

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Ebbene, quanto alle componenti Busceti e Davoli, il Tar del Lazio le ha ritenute incompatibili sul presupposto che entrambe avrebbero svolto, nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Per contro, il MIUR si è sforzato di dimostrare che le stesse non sarebbero incorse in alcuna incompatibilità per non aver mai tenuto i suddetti corsi di preparazione.

Ebbene, così non è. E vediamo perché.

Quanto alla dott.ssa Busceti, innanzitutto non si può certamente escludere a priori che al Seminario per DSGA, Assistenti amministrativi, Dirigenti scolastici e RSU sulla “Semplificazione amministrativa e nuovo regolamento di contabilità” non potessero accedere anche i docenti interessati al reclutamento come dirigenti scolastici, **ben potendo rivestire la carica di RSU i docenti e, certamente, essendo la materia della contabilità pubblica di interesse precipuo dei dirigenti scolastici o aspiranti tali, sic!**

Ma non solo! Se è vero che il concorso è stato tecnicamente bandito il 24 novembre 2017 e che quindi la lezione nell’ambito della “Giornata di aggiornamento e preparazione alla nuova selezione per aspiranti dirigenti scolastici” calendarizzata per il 5 novembre 2016, sarebbe stata antecedente all’anno di indizione del concorso, è anche vero che **ben prima del 24 novembre 2017 era nota, anzi certa, l’indizione del suddetto concorso, stante la entrata in vigore – in data 20/09/2017 – del Decreto Ministeriale n. 138/17**, recante appunto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”.

Con riferimento, poi, alla Dott.ssa Davoli, i rilievi e i documenti prodotti dall’amministrazione non sono valsi ad intaccare la verità dei fatti, ossia che la dott.ssa Davoli versava in una situazione di incompatibilità a rivestire il ruolo di commissario nel citato concorso.

Ed infatti, è pacifico, perché non contestato, anzi ammesso dalla stessa docente, che questa abbia svolto nel corso dell’anno precedente alla indizione del concorso delle “registrazioni audiovisive su argomenti legati all’alta formazione per lo sviluppo della professionalità docente, che sono state inserite poi in una specifica piattaforma di materiali di vario genere (...) utilizzati (...) con i corsisti iscritti”.

Che, poi, di fatto, non vi sia stato alcun contatto tra il parlante dell’audiovisivo e l’audiente delle video registrazioni, non sposta nulla, posto che, lo ribadiamo, la norma di cui al citato art. 16, comma 2 del DM 138/17 si limita a prevedere testualmente che i componenti della commissione non debbano “aver svolto (...) attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”, laddove **nelle attività in tal senso deve certamente ritenersi inclusa quella di preparazione di registrazioni audiovisive**, cui fa riferimento la stessa Dott.ssa Davoli nella propria dichiarazione.

Né vale a dimostrare il contrario il contratto con l'ente organizzatore Andis prodotto in atti.

Quanto, poi, al Dott. Marcucci, controparte si limita a citare giurisprudenza di Questo Supremo Consesso secondo cui, per ravvisare un profilo di incompatibilità in capo al commissario che ricopre cariche politiche, dovrebbe ricorrere *“una qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche (...) e l'attività dell'ente che indice il concorso”*, pur, parrebbe, dimenticandosi che la norma del DM 138/2017 non fa alcun cenno a tale precisazione, limitandosi a prescrivere, appunto, la incompatibilità sic et simpliciter per tutti coloro che ricoprono cariche politiche.

Né sarebbe plausibile una interpretazione quale quella suggerita dal MIUR, in quanto non si comprenderebbe il senso di aver esteso la suddetta limitazione a tutti coloro che ricoprono cariche politiche, **senza aver specificato alcunchè in merito all'ente nel quale le suddette cariche politiche dovrebbero essere svolte.**

Del resto, la giurisprudenza citata al punto 1 va in direzione diametralmente opposta, affermando che: ***“La giurisprudenza, come sottolineato dal TAR, è particolarmente rigorosa in tema di incompatibilità non per legittimare il sospetto qualunquistico che l'esito di operazioni concorsuali sia dovuto a considerazioni estranee all'effettivo merito dei candidati, quanto perché assume a criterio di valutazione circostanze oggettive, come la presenza di un soggetto incompatibile in un organo collegiale, le quali consentono di affermare che la determinazione amministrativa poteva, in astratto, essere diversa da quella assunta. Un giudizio in questo senso deve poter prescindere dalla valutazione dell'apporto che in concreto il soggetto incompatibile ha dato nella fase deliberativa, dal momento che le possibili influenze e interferenze tra le valutazioni individuali rimangono circoscritte nell'interiorità di ogni singolo componente dell'organo collegiale”*** (cfr. sentenza C.d.S., Sez. VI, n. 315 del 2006 (Pres. Mario Egidio Schinaia, Rel. Giuseppe Romeo).

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente atto di motivi aggiunti:

- 1) In via principale, annullare gli atti in epigrafe indicati e, per l'effetto, disporre l'ammissione degli odierni ricorrenti alle prove orali, da esperirsi in sessioni suppletive ad hoc;**
- 2) in via subordinata, disporre il rinnovo del procedimento di correzione degli elaborati;**
- 3) in via ulteriormente subordinata, laddove si ritenesse di non dover ammettere i ricorrenti alla fase orale del concorso, neanche con riserva, disporre la ripetizione delle prove scritte in favore**

dei ricorrenti e, solo ove ciò non fosse possibile, disporre la rinnovazione dell'intero concorso, con conseguente ripetizione delle prove svolte sino ad oggi;

- 4) **in via ulteriormente subordinata, disporre una verifica ex art. 66 c.p.a., o una c.t.u. ex art. 67 c.p.a., in ordine al funzionamento del software, nonché in ordine alla correttezza delle risposte fornite dai ricorrenti;**
- 5) **disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e) c.p.a., le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza** da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di 30 giorni, o del diverso termine di giustizia che codesto Giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza;
- 6) **Fissare la somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza**, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma, lì 3 maggio 2021

Avv. Prof. Carlo Rienzi

ISTANZA PER LA NOTIFICA ME DIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, di tutti gli Ambiti Territoriali italiani, che sono stati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

che si voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR, come da prassi.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che in ogni caso verte in materia di pubblico impiego.

Roma, 9 febbraio 2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi



Rienzi Carlo
08.02.2022
11:55:52
GMT+00:00